



Sent. 84/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de
Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell'art. 5, legge 21
luglio 2000, n. 205,

all'udienza pubblica del 10 maggio 2011

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio iscritto in data 21.12.2010 al n. 18728 del Registro di Se-
greteria,

sul ricorso

promosso dal signor Vittorio QUAGLIA (QGL VTR 49A24 F743B), dife-
so dall'Avv. Francesco Dal Piaz (DLP FNC 66B08 L219W) del Foro di
Torino,

contro

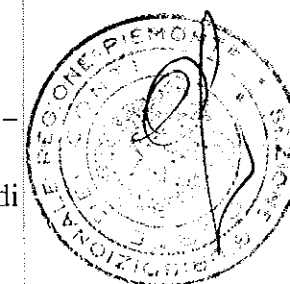
INPDAP (ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINI-
STRAZIONE PUBBLICA), in persona del legale rappresentante,

dando lettura

del dispositivo e della esposizione delle seguenti succinte ragioni di

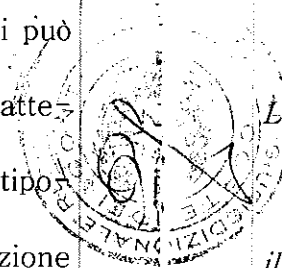
FATTO E DIRITTO

- il ricorrente (già Segretario Provinciale della Provincia di Cuneo)
chiede che sia computata nella c.d. "quota A" di pensione la maggiora-



zione della retribuzione di posizione percepita ex art. 41, co. 4, del CCNL del 16 maggio 2001 e successive integrazioni;

- l'Inpdap si oppone alla domanda, affermando la natura accessoria dell'emolumento e quindi la pensionabilità nella sola "quota B";
- uditi all'odierna udienza l'Avv. Francesco Dal Piaz per il ricorrente e il dott. Fiorenzo Prato per l'Inpdap, come da verbale;
- ritenuta, nel merito, ampiamente condivisibile e convincente la tesi del ricorrente, come esposta nel ricorso e nelle due memorie integrative, anche in considerazione di quanto affermato sulla questione con sentenza delle Sezioni Riunite n. 2/QM/2009 (alle cui motivazioni può farsi integrale rinvio), vertendosi di un emolumento senz'altro caratterizzato da fissità e continuità, sebbene parametrato alla concreta tipologia dell'ente secondo i criteri generali prefissati dalla contrattazione collettiva, nel rispetto della legge (in termini, da ultimo: Sez. Piemonte, sent. 22 del 9.2.2010; Id., sent. 134 del 12.10.2010; Sez. Lombardia, sent. 207 del 27.04.2010; Id., sent. 500 del 5.7.2010);
- ritenuto che la corresponsione della maggiorazione in parola non possa essere considerata di carattere né contingente né occasionale né variabile e che debba quindi seguire lo stesso criterio di computo in pensione (e, segnatamente, in quota A) dell'indennità cui accede, della cui natura necessariamente partecipa;
- ritenuto, pertanto, che la pensione del ricorrente debba essere nuovamente liquidata dall'Inpdap, previa inclusione in "quota A" della maggiorazione della retribuzione di posizione concessagli ex art. 41, co. 4, del citato CCNL, con riconoscimento dei conseguenti arretrati



maggiorati di rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. (secondo i criteri enunciati in SS.RR., sent. 10/QM/2002);

– non constando gravi ed eccezionali ragioni di segno opposto, le spese di lite seguono la soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c. e, in mancanza di notula ex art. 75 disp. att. c.p.c., sono liquidate d'ufficio in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre iva e cpa, sulla base di criteri di liquidazione forfetaria già in precedenza utilizzati da questo Giudice, ai quali si rinvia (per tutte, v. sent. 131 del 14.05.2007; in tema, cfr. anche Sez. Valle d'Aosta, sent. 12 del 04.10.2006);

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte,

ACCOGLIE

il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente all'inclusione nella c.d. "quota A" di pensione dell'intera retribuzione di posizione, con pagamento dei conseguenti arretrati e relativi accessori ex art. 429 c.p.c..

Liquida le spese di lite da versare al ricorrente in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre iva e cpa.

Così deciso in Torino il 10 maggio 2011.

Il Giudice

(F.to Gerardo de Marco)

* * *

La presente sentenza è stata pronunciata all'udienza odierna ai sensi dell'art 429 c.p.c. (come modificato dall'art. 53, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 6 agosto 2008, n. 133) dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sopra trascritti, con deposito contestuale in Segreteria.

Torino, 10 maggio 2011.

Il Segretario d'udienza

(F.to Renzo Piasco)

* * *

Pubblicata al n. 84 del 13 Maggio 2011.

Il Direttore della Segreteria

(F.to Antonio Cinque)

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE
PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE esistente
presso questo Ufficio composta di n. 2 fogli.

Torino, il 20 Maggio 2011

L'Assistente Addetto

(P. Cassaforte)

P. Cassaforte

